



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **“LA COMUNITA' DELLA SPORTA”** *il rifiuto a produrre e consumare l'infelicità del mondo*

### ARTICOLO 1 (Denominazione, Sede, Natura)

- 1) E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata “**LA COMUNITA' DELLA SPORTA**” - il rifiuto a produrre e consumare l'infelicità del mondo- (di seguito denominata solo Associazione) con sede a Lecco in Via Leonardo da Vinci n°35 come Persona Giuridica di Diritto Privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.
- 2) L'Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale, apartitica, e non può distribuire utili. Per la gestione delle proprie attività l'associazione si avvale sia del lavoro volontario dei propri soci, sia di prestazioni di carattere lavorativo o professionale regolate secondo la norma vigente.
- 3) L'Associazione fa della propria sede un luogo aperto allo scambio sociale e culturale, dove sperimentare e proporre forme alternative di un' economia più equa e rispettosa dei diritti dell'uomo e dell'ambiente.
- 4) L'associazione nei suoi rapporti organizzativi interni ed esterni si fonda su principi di democrazia radicale, sul massimo di partecipazione, pubblicità e trasparenza.

### ARTICOLO 2 (Finalità e scopi)

L'Associazione ha come finalità:

- 1) La promozione di reti di relazioni umane, sociali, economiche, educative, politiche e culturali partecipative, cooperative e collaborative, che mettano al centro la piena realizzazione della persona come singolo e nelle formazioni sociali in cui vive. A tal fine promuove processi di liberazione da qualsiasi discriminazioni e in particolare da forme di sfruttamento economico e sociale che limitano e condizionano la libertà e l'autonomia degli individui, delle collettività e del territorio in cui vivono attuando forme di convivenza sociale che tendano ad escludere rapporti di lavoro subalterno, favorendo invece i rapporti di autogestione, solidarietà e di uguaglianza sociale.
- 2) La promozione di relazioni tra uomo e ambiente, che riconoscano alla natura, come insieme di sistemi complessi e interdipendenti, biologici, materiali ed energetici, uno statuto di quasi soggettività e di titolarità di diritti. A questo fine:
  - a. favorisce la conservazione e lo sviluppo della bio-individualità e biodiversità della specie dei viventi sulla base di principi di codeterminazione e reciprocità;
  - b. sviluppa un'etica di autolimitazione dei poteri dell'uomo contemporaneo che vive nell'epoca della onnipotenza della tecnica per realizzare un processo di coevoluzione solidale, che escluda il dominio dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura.
- 3) La promozione di modalità di azione e comunicazione ispirate alla non violenza attiva nell'affrontare i conflitti economici, sociali e politici, che coinvolgano l'associazione al suo interno e nei suoi rapporti con il territorio, e le istituzioni sia locali che globali.
- 4) La promozione di una coscienza planetaria della convivenza umana e del sistema di interdipendenza che legando ciascun individuo e gruppo all'intera umanità ci rende responsabili e coinvolge per qualsiasi forma di discriminazione, alienazione, sfruttamento, dominio e ingiustizia.
- 5) L'associazione attua i concetti etici di fratellanza, solidarietà, cooperazione, non violenza attiva, nel rispetto di una elevata coscienza ambientale, ecologica, sociale, solidale, economica e finanziaria, promuovendo fattivamente la libertà, la dignità ed il principio democratico dell'uguaglianza dei diritti di tutti.

### ARTICOLO 3 (Attività principali)

Le finalità proprie dell'Associazione vengono conseguite, a partire dalla istituzione di un GAS, attraverso attività di:



- 1) **Azione quotidiana** coinvolgendo soci e non soci, territori e istituzioni, singoli e comunità, avendo come impegno:
  - Il consumo critico
  - Il commercio equo e solidale
  - I gruppi di acquisto solidali
  - La finanza etica
  - Il turismo responsabile
  - L'ecologia domestica
  - I bilanci di giustizia
  - La riduzione individuale dell'impronta ambientale
  - L'alimentazione vegetariana
  - La mobilità sostenibile e condivisa
- 2) **Costruzione di cantieri sociali** attraverso la creazione di:
  - Gruppi di auto-aiuto
  - Imprese sociali
  - Botteghe del mondo
  - Banche del tempo
  - GAS e "economie di relazione"
  - Orti biologici, bioOsterie, Gas e altre attività e servizi che sviluppino l'agricoltura biologica e la bioalimentazione
- 3) **Partecipazione a progetti locali, territoriali e ambientali** promuovendo:
  - Le denominazioni comunali (De.Co) e marchi locali
  - Pratiche di applicazione del prezzo sorgente
  - Reti di economia solidale locale
  - Reti trasparenti di economia formale locale
  - Patti con le Istituzioni per la promozione della partecipazione collettiva e di una economia pubblica locale e globale
  - Difesa e promozione dei beni comuni
  - Il valore della protezione dell'ambiente nel suo insieme, del paesaggio, della natura
  - Il recupero urbano e ambientale
  - Le pratiche dell'uso di materiali poveri e con impronta ecologica limitata
  - Le pratiche del riuso dei beni
  - Il risparmio delle risorse naturali e delle energie rinnovabili e alternative
  - Il risparmio energetico, come ricerca di ottimizzazione tecnologica e organizzativa, per ridurre l'uso di energie non rinnovabili
  - L'agricoltura biologica
  - La nascita e la crescita delle cosiddette "televisioni di strada"
- 4) **Tessitura di reti di economia solidale** che favorisca e realizzi:
  - La promozione e difesa dei diritti della persona e la solidarietà tra i popoli e la valorizzazione delle diversità culturali, religiose, razziali
  - Una imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa, e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce
  - L'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude
  - La Promozione e sostegno delle pratiche di economia partecipativa
  - La promozione, costruzione e la relazione con unità e cellule di consumo
  - La promozione, la costruzione e la relazione con unità e cellule di produzione di beni e servizi
  - La promozione e il sostegno di reti democratiche di economie solidali articolate a diversi livelli locali, regionali, nazionali e mondiali
  - La promozione e il sostegno di reti monetarie sociali
  - La promozione e il sostegno scambi non monetari



- La promozione e il sostegno degli scambi equosolidali con i Paesi impoveriti in genere e del sud del mondo
- La promozione della riflessione critica sui modelli di sviluppo economico e sui processi di globalizzazione

**5) Promozione di una cultura partecipativa** mediante:

- L'educazione e la formazione permanente di tutte le fasce e le età della popolazione, attuata con corsi, seminari, conferenze, forum, convegni, progetti didattici per le scuole, sull'insieme delle finalità e degli scopi di cui all'art. 2 e alle attività dell'art. 3 punti 1,2,3,4. E' principio fondamentale dell'educazione, della formazione e dell'agire, la cura e l'attenzione per una maturazione del gusto estetico, in tutti i campi del vivere, spirituale e materiale, nella convinzione che lo sviluppo di questa facoltà sia il miglior alleato per realizzare un patto di coevoluzione con l'unica nostra madre-terra.
- La presenza e partecipazione attiva, attenta, contestuale, sia come singoli soci e sia come associazione, nella comunicazione sociale, con obiettivi di informazione critica dell'opinione pubblica, attraverso anche canali editoriali e prodotti editoriali dell'associazione o della rete di economia solidale o delle reti dei movimenti di critica dell'attuale modello di sviluppo. L'Associazione metterà particolare attenzione, nei suoi rapporti interni e in quelli esterni, nell'uso di quelle tecnologie che possono sviluppare processi di comunicazione interattivi e partecipativi sull'insieme delle sue finalità, scopi e azioni.

L'Associazione promuove *l'open source* in tutte le sue forme e in tutti i suoi campi di manifestazione.

A questi scopi svolge attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione diretta all'intera comunità e offre ai soci opportunità di rapporti diretti e di scambio di informazioni, di beni o servizi, promuovendo rapporti di collaborazione e cooperazione fra i diversi soci-produttori e fra essi e i soci-consumatori

**6) Promozione e realizzazione del principio di autosostenibilità** come criterio economico di sviluppo delle unità e delle reti dell'associazione con l'obiettivo di escludere ogni ricorso esterno alla rete di economie solidali che provengano direttamente o indirettamente da reti economiche, finanziarie e istituzionali di economia consumista e bio-non-sostenibile.

## ARTICOLO 4 (Durata)

L'Associazione non ha limiti di durata.

## ARTICOLO 5 (Patrimonio)

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito come segue:
  - a. dal socio e dal suo contributo di tempo e competenze prestatati a titolo gratuito
  - b. dalle quote sociali e da eventuali contributi economici volontari degli associati
  - c. dai contributi di Istituzioni pubbliche e private che rispettino e non siano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione previa accettazione dell'Assemblea dei Soci
  - d. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da parte di Soci o di terzi; che rispettino e non siano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione previa accettazione dell'Assemblea dei Soci
  - e. da eventuali entrate per servizi ed attività svolte dall'Associazione (Articolo 2 e Articolo 3 del presente Statuto).
  - f. Dai beni materiali e immateriali propri
- 2) La copertura delle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Associazione è assicurata dalle rendite del patrimonio, dalle quote dei Soci e da eventuali altre entrate. A tal fine, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che



si renderanno necessarie o utili per il raggiungimento del Suo scopo, sulla base del principio di autosostenibilità di cui all' art.3 comma 6

- 3) L'Associazione non può in alcun modo distribuire utili o dividendi neppure in forma indiretta.

## **ARTICOLO 6 (Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci (Soci Ordinari e Onorari);
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione e le cui competenze sono definite nel Regolamento dell'Associazione;

Si definiscono inoltre i seguenti organi che, ancorché già previsti nella fase costitutiva dell'Associazione, verranno formati ed attivati quando ritenuto opportuno dal CdA e/o dall'Assemblea dei Soci:

- 3) Gruppi tematici di lavoro; composti da soci e non soci con competenze definite nel regolamento
- 4) il Collegio dei Revisori (Soci e/o non Soci)

## **ARTICOLO 7 (Soci)**

- 1) Sono Soci Ordinari le persone fisiche, le famiglie, gli Enti riconosciuti e quelli non riconosciuti e le persone giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, abbiano presentato richiesta scritta al Comitato Direttivo e siano state ammesse al ruolo di Soci. L'ammissione è valida per tacito assenso se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il CdA non darà parere contrario con chiara motivazione, tramite lettera raccomandata A.R.
- 2) Sono Soci Onorari i Soci, le persone fisiche o giuridiche, presentati da uno o più Soci e accettati dall'Assemblea che abbiano particolari meriti morali affini allo scopo dell'Associazione.
- 3) Tutti i Soci ad esclusione dei Soci Onorari, devono versare contestualmente alla prima richiesta o rinnovo una quota associativa annuale il cui importo minimo viene stabilito per ogni esercizio dal CdA e approvato dall'Assemblea dei Soci.
- 4) Tutte le categorie dei Soci hanno diritto al voto in Assemblea dei Soci. Le persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto da esprimersi attraverso un loro rappresentante.

## **ARTICOLO 8 (Esclusione e recesso dei Soci)**

- 1) I Soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, recesso ed esclusione; inoltre per cessata attività per gli Enti e le persone giuridiche.
  - a. Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al CdA; ha effetto solo dopo la sua accettazione e con lo scadere dell'anno sociale in corso (dal 01/01 al 31/12).
  - b. Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa (ad esclusione del Socio Onorario) o quando sia incorso in inadempienze agli obblighi derivanti dallo Statuto o dai regolamenti allegati allo Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
  - c. I Soci possono essere esclusi soltanto dietro deliberazione del CdA presa a maggioranza dei componenti e ratificata dall'Assemblea dei Soci.
  - d. Il CdA potrà sospendere di diritto e senza ratifica i Soci che risultino finanziariamente inadempienti nei confronti dell'Associazione da oltre novanta giorni, detta sospensione cesserà automaticamente in caso di sanatoria dell'inadempienza stessa da parte del Socio sospeso.
  - e. I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non possono richiedere la restituzione di quanto versato, fatti salvi prestiti, anticipi su beni o servizi non goduti.
- 2) Le quote associative sono nominali e non possono a qualsiasi titolo essere trasferite.



## ARTICOLO 9 (Assemblea)

- 1) L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le Sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci. L'Assemblea è composta dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari, iscritti nel Libro Soci.
- 2) L'Assemblea è convocata dal presidente del CdA mediante comunicazione scritta inviata a tutti i soci almeno 10 giorni prima della riunione e affissione presso la Sede. L'avviso di convocazione deve tenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (31/12) per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'assemblea ordinaria è convocata, previa indicazione degli argomenti di riferimento, su richiesta del CdA o di almeno 2 dei suoi membri o su richiesta di almeno un quinto dei Soci.
- 4) L'Assemblea ordinaria designa il presidente ed il segretario di ogni riunione fra i soci presenti. Di ogni riunione verrà redatto un verbale su apposito libro dei verbali di assemblee.
- 5) Ogni socio presente all'assemblea ha diritto ad un voto.
  - Possono intervenire con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale ed i soci onorari. Non è accettata nessuna delega
- 6) L'Assemblea ordinaria dei soci delibera sulle direttive e sugli indirizzi generali dell'Associazione, es.:
  - sulla nomina dei componenti del CdA;
  - sulla nomina del Presidente;
  - sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal CdA;
  - su ogni altro argomento come da paragrafo 1. di questo articolo;
- 7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere dell'Assemblea devono essere prese con la maggioranza assoluta dei soci iscritti al libro soci, in seconda convocazione con la maggioranza relativa dei soci presenti.
- 8) ~~L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo/Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le modifiche dell'Atto Costitutivo/Statuto sono validamente approvate dai due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i soci aventi diritto di voto.~~

*Il punto 8 come da votazione dei soci e delle socie verbalizzata in data 22.09.2009 viene così sostituito*

- 8) L'Assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo/Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le modifiche dell'Atto Costitutivo/Statuto sono validamente approvate in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci iscritti, in seconda convocazione con la maggioranza relativa dei soci presenti. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto di voto in prima convocazione e con la maggioranza relativa dei soci presenti in seconda convocazione, purché siano presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
- 8) L'accesso alle assemblee e' incentivato e libero per chiunque cittadino ne faccia richiesta senza diritto di voto ma con diritto di parola.

## ARTICOLO 10 (Consiglio di Amministrazione)

- 1) L'Associazione è amministrata da un CdA composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati, in sede di prima costituzione, nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
- 2) I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali, la loro rieleggibilità ed il funzionamento dello stesso Consiglio sono normati con apposito Regolamento.



- Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del CdA, il Comitato stesso coopterà altri membri in sostituzione; i membri cooptati dureranno in carica sino alla prima assemblea, la quale valuterà con la votazione se poterli confermare fino alla scadenza del mandato del CdA. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero CdA si intenderà decaduto e si dovrà provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per votare le nuove nomine.
- 3) Il CdA si incarica dell'amministrazione dell'Associazione e della gestione amministrativa del patrimonio strumentale e umano. Il CdA potrà formare Gruppi di Lavoro delegando altri Soci a compiti specifici.
  - 4) Il CdA delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Suoi componenti.
  - 5) La convocazione del CdA avviene da parte dal Presidente del CdA, od in casi particolari da almeno due membri del comitato stesso o dal Presidente del Collegio dei Revisori, almeno tre giorni prima della riunione. La convocazione verrà comunicata anche ai componenti del Collegio dei Revisori. Di ogni riunione verrà steso verbale sull'apposito Libro Verbali del CdA.
  - 6) L'accesso alle riunioni del CdA è incentivato e libero per chiunque cittadino ne faccia richiesta senza diritto di voto ma con diritto di parola.

## **ARTICOLO 11 (Presidente)**

- 1) Il Presidente del CdA è anche Presidente dell'Associazione. Egli è nominato dall'Assemblea ordinaria ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio per ogni stato e grado di Giurisdizione.
  - a. Il Presidente può delegare la propria firma ad altri componenti del Comitato stesso.
  - b. Il Presidente può limitare la propria responsabilità delegando con atto scritto un atto o un incarico specifico ad un membro del CdA.

## **ARTICOLO 12 (Clausola compromissoria)**

- 1) Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra soci e Associazione, oppure tra soci, in dipendenza del presente Statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dall'assemblea dei Soci.
  - a. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, e giudicherà anche senza le formalità di procedura, ma nell'osservanza del principio del contraddittorio.
  - b. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili e vincolanti salvo le riserve di legge e devono risultare in apposito libro dei verbali.

## **ARTICOLO 13 (Collegio dei Revisori)**

- 1) Il Collegio dei Revisori si compone di due membri effettivi ed uno supplente, anche non soci, nominati dall'Assemblea ordinaria dalla sua prima convocazione.
  - a. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
  - b. Il Collegio dei Revisori nomina tra i suoi membri un Presidente.
  - c. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e della veridicità dei bilanci e partecipa facoltativamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

## **ARTICOLO 14 (Esercizio sociale)**

- 1) L'Esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno, entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio il CdA deve predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.



### **ARTICOLO 15 (Scioglimento)**

- 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione il patrimonio residuo sarà totalmente devoluto, dietro formale deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, ad altra associazione avente finalità simili od affini, o comunque a fini di utilità sociale.
  - a. In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze assembleari richieste dallo Statuto, la decisione potrà essere presa dal Presidente del Tribunale di Lecco al quale il Presidente dell'Associazione dovrà rivolgere espressa istanza.
  - b. Ai Soci non potrà essere attribuito alcun dividendo né altri utili, nemmeno in forma indiretta, anche in caso di liquidazione dell'Associazione.

### **ARTICOLO 16 (Regolamenti)**

Per quanto non previsto dalla Legge o dallo Statuto, l'Assemblea e i singoli organismi possono adottare regolamenti interni per il miglior funzionamento dell'Associazione nelle sue specifiche attività.